



## *Ministero dell'Interno*

### *Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova*

Nella seduta del 25/05/2021

**VISTI** gli atti relativi alla richiesta reiterata di riconoscimento della protezione internazionale presentata il 05/08/2020 da:

**VISTA** la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954 n. 722 ed il relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con legge 14 febbraio 1970, n. 95;

**VISTO** il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21;

**PREMESSO** che:

- il richiedente ha presentato per la prima volta domanda di protezione internazionale in data 29/07/2015 presso la Questura di Padova (Id Vestanet: 1 \_\_\_\_\_);
- che nel corso della prima audizione, svolta in data 10.12.2015, aveva dichiarato di aver lasciato il Paese dopo aver ricevuto delle minacce di morte da parte del padre per essersi rifiutato di lavorare con lui come "animista";
- la precedente domanda di protezione internazionale \_\_\_\_\_ ) è stata rigettata con provvedimento del 11/02/2016;
- contro la decisione della Commissione territoriale è stato proposto ricorso davanti al Tribunale di Venezia, il quale ha rigettato il ricorso del richiedente con Ordinanza del 27/02/2017, nell'ambito del procedimento R.G. 2578/16;
- la decisione del Tribunale è stata impugnata davanti alla Corte d'Appello di Venezia, che con sentenza pubbl. il 02/05/2018, nell'ambito del procedimento R.G. n.1060/2017, ha respinto l'Appello del richiedente; non risulta agli atti, né dall'archivio telematico consultato, che il richiedente abbia presentato ricorso in Cassazione;

**PREMESSO** altresì che il richiedente ha reiterato la domanda di protezione internazionale il 18/11/2020 innanzi alla Questura di Padova, adducendo, oltre ai motivi in precedenza dichiarati, il deterioramento della situazione di sicurezza in Mali; che a sostegno della domanda ha prodotto la seguente documentazione:



## *Ministero dell'Interno*

### *Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova*

- doc 1 Attestato di conoscenza della lingua italiana;
- doc 2 Copie di n.2 carte d'identità maliana;
- doc 3 Memoria personale;

**PREMESSO** che l'istanza reiterata è stata considerata ammissibile alla luce del peggioramento complessivo della situazione di sicurezza in Mali;

**TENUTO CONTO** di quanto è emerso nel corso dell'audizione avvenuta in data 05.02.2021 ed alla luce di quanto in precedenza dichiarato dal richiedente al momento della presentazione della sua richiesta;

**PREMESSO** che il richiedente in sede di audizione ha confermato i dati anagrafici e le informazioni preliminari rilasciate in sede di prima istanza, dichiarando di essere cittadino maliano; di essere nato vissuto nel villaggio di Colimbine, nella regione di Kayes; di appartenere all'etnia kassonkè, di professare la religione musulmana; di avere i genitori, tre fratelli e due sorelle che vivono a Colimbine, di essere in contatto solo con la madre;

**RILEVATO** che il richiedente in sede di audizione ha dichiarato quanto segue a fondamento della sua richiesta di protezione:

- di aver appreso dalla madre di un deterioramento della situazione della sicurezza nella sua zona a causa delle frequenti irruzioni nel villaggio di banditi che depredano le case e il bestiame e di terroristi con il volto coperto che sconfinano dalle regioni del nord del Paese;
- di aver avviato sin dal 2017 un percorso di inserimento lavorativo in Italia e di contribuire economicamente al mantenimento della famiglia d'origine;

**ATTESO** che il richiedente in caso di rimpatrio teme per la sua sicurezza a causa del deterioramento della condizione di sicurezza della zona; teme altresì di interrompere il suo percorso di integrazione lavorativa in Italia;

**PRESO ATTO** che il richiedente in sede d'audizione ha prodotto la seguente documentazione:

- busta paga dell'Ottobre 2017 presso ditta italiana con la mansione di facchino;
- n. 3 progetti formativi individuali risalenti al 2018;
- buste paga da Giugno 2018 ad Aprile 2019 presso cooperativa sociale "Città solare";
- lettera di assunzione con contratto a tempo determinato presso la cooperativa CILS del 25/10/2019 e relativa proroga fino 21.12.2019;
- buste paga Cooperativa CILS relative ai mesi di Novembre e Dicembre 2019;
- lettera di assunzione a tempo indeterminato part time del 20.11.2020 presso ditta di carpenteria, relativa comunicazione obbligatoria unificata lav e relative buste paga del mese di novembre e dicembre 2020;



## *Ministero dell'Interno*

*Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova*

**CONSIDERATO** che dall'analisi delle dichiarazioni rese dal richiedente, delle prove documentali depositate e dall'esame delle fonti visionate dalla Commissione, ai fini della valutazione dell'istanza di protezione internazionale presentata dal richiedente, la Commissione ritiene:

- Credibili gli elementi inerenti alla nazionalità maliana, e alla provenienza dal villaggio di Colimbine nella regione di Kayes; sul punto il richiedente fornisce, seppur in copia, la Carta d'identità rilasciata dall'Ambasciata maliana a Roma e ha reso coerenti dichiarazioni in ordine all'area di provenienza; lo stesso ha inoltre sostenuto l'intervista in lingua kassonkè, idioma ampiamente utilizzato nella zona suindicata; tali elementi si intendono pertanto accettati;
- Credibili gli elementi relativi all'aggravamento della situazione di sicurezza nel Paese che l'istante ha appreso consultando i media; sul punto si evidenzia che le più accreditate fonti internazionali attestano come la situazione di sicurezza del Mali si sia aggravata negli ultimi mesi e sia in continuo peggioramento, caratterizzandosi come una crisi complessa e multidimensionale e una situazione umanitaria particolarmente imprevedibile. L'OCHA ha pubblicato a gennaio 2020 un report sui bisogni umanitari in Mali in cui è evidenziato che *“basandosi sul barometro dei rischi, la classificazione del Mali nell'Inform Index Global Risk index 2020, raggiunge un livello pari al 9,8 su una scala di 10 per il rischio di “Violent Internal Conflict Probability” e del 9,7 per il rischio di “Highly Violent Internal Conflict Probability, nonché un livello pari a 8 relativo al “current highly Violent Conflict Intensity score”*. Dalla mappa contenuta nel suddetto documento e relativa alla situazione della sicurezza nelle singole regioni del Paese, si evince che nel contesto di peggioramento generale della situazione della sicurezza ad oggi anche Kayes e Bamako non sono esenti da fenomeni, seppure isolati, di terrorismo, banditismo e crimini benché le regioni più colpite rimangano quelle del centro – Nord (OCHA, Mali, Aperçu des besoins humanitaires 2020, Janvier 2020, [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha\\_mli\\_hno\\_2020\\_20200124\\_vf.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_mli_hno_2020_20200124_vf.pdf) HRW – Human Rights Watch: Mali: Les forces de sécurité ont fait un usage excessif de la force lors de manifestations, 12 August 2020, <https://www.ecoi.net/en/document/2035838.html>; BBC News: Soldiers seize Mali President Ibrahim Boubacar Keïta, 19 August 2020, <https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-53825673>; BBC, 05/10/2020 *Un gouvernement de 25 membres formé au Mali*, <https://www.bbc.com/afrique/sports-54424658>);

**CONSIDERATO** che il richiedente si è limitato ad esprimere un timore in caso di rientro legato esclusivamente alla situazione di sicurezza in Mali senza indicare elementi che possano configurare un rischio di persecuzione diretta e personale ai suoi danni;

**RITENUTO** pertanto che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art 1 (A) Convenzione di Ginevra del 1951, per assenza di un fondato timore di persecuzione ai sensi della succitata Convenzione;

**RITENUTO**, altresì, che non vi siano elementi per il riconoscimento della protezione sussidiaria, stante la mancanza di elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave come da art. 14 D. Lgs 251/2007. In particolare, non risulta applicabile al caso concreto alcuno dei letterali



## *Ministero dell'Interno*

### *Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova*

dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007: il richiedente non dichiara il rischio di condanna a morte (lett. a), né tale rischio è emerso in sede di audizione; neppure configurabile il rischio di tortura o altre pene o trattamenti inumani o degradanti (lett. b), stante la già valutata mancanza di fattori individualizzanti del timore espresso; da ultimo, quanto all'ulteriore ipotesi di cui alla lett. c) della norma menzionata, si osserva come questa postuli la ricorrenza di una "minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" e che la situazione del richiedente vada esaminata alla luce dei diversi elementi insiti in tale inciso (elementi di ordine oggettivo, consistenti nella presenza di violenza indiscriminata, nonché il suo essere legata a un conflitto armato - non a sporadici ed episodici disordini o violenze; elementi di ordine soggettivo, consistenti in fattori di individualizzazione del rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona - cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza *Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie*, 17 Febbraio 2009 e sentenza *Diakité v. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides*, 30 Gennaio 2014; sull'interpretazione che la giurisprudenza europea ha fornito della norma in esame, cfr. il documento EASO "Article 15(c) Qualification Directive (2011/95/EU) - A judicial analysis" disponibile all'indirizzo <http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Article-15c-Qualification-Directive-201195EU-A-judicial-analysis.pdf>). Sul punto, premesso che la valutazione del caso, come da giurisprudenza citata, debba tenere conto anche dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di rientro nel Paese, si segnala come il peggioramento riportato dalle fonti summenzionate nella zona di Colimbine nella regione di Kayes non è di entità tale da determinare una situazione di violenza generalizzata limitandosi ad episodi sporadici, seppur in aumento rispetto all'anno precedente, di terrorismo, banditismo e criminalità e rimanendo le regioni più colpite dal deterioramento della sicurezza quelle del centro - nord (*cfr. fonti già sopra citate*);

**RITENUTO** tuttavia che nel caso di specie esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare così come previsto al comma 1.1., terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D. Lgs. 286/1998 e ss. mm. ii. Il richiedente, infatti, residente ininterrottamente in Italia dal 2015, risulta aver posto in essere uno stabile percorso di integrazione lavorativa sin dal suo ingresso nel Paese, come corroborato dalla documentazione lavorativa prodotta in sede di domanda reiterata e d'audizione relativa ad esperienze lavorative che si sono susseguite ininterrottamente dal 2017 e culminate da ultimo nel contratto a tempo indeterminato con la qualifica di carpentiere; lo stesso inoltre presenta un regolare domicilio in Italia e possiede una discreta conoscenza della lingua italiana;

**CONSIDERATO** che l'ipotesi rientra tra le violazioni di cui all'art. 8 CEDU;

**RITENUTO** pertanto che *sussistono* i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 comma 3 e 3.1 del D. Lgs. 25/2008;



## *Ministero dell'Interno*

*Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova*

La Commissione all'unanimità:

### **DECIDE**

di non riconoscere la protezione internazionale.

Si ravvisano i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. n. 25/2008 e s.m.i.

#### **Inglese**

### **DECIDES**

not to recognize the application for international protection.

Instead recognize the prerequisites to send all the documents to the Police Commissioner – Questura - for the issue of a residence permit for special protection pursuant to art. 32, paragraph 3, of the legislative decree n. 25/2008 and subsequent amendments.

#### **Francese**

### **DÉCIDE**

de ne pas accueillir la demande de protection internationale.

On reconnaît les conditions préalables pour transmettre les actes au Préfet de Police afin de délivrer un titre de séjour pour protection spéciale, conformément à l'art. 32, paragraphe 3, du décret législatif n. 25/2008 et modifications ultérieures.

#### **Spagnolo**

### **DECIDE**

no reconocer la solicitud de protección internacional.

Se reconocen las condiciones para la transmisión de los actos al Comisario Jefe para la emisión de un permiso de estancia por protección especial en virtud del art. 32, coma 3, del d.leg. n. 25/2008 y sus sucesivas modificaciones.

#### **Arabo**

قرار

عدم الاعتراف بطلب الحماية الدولية.

من المرسوم التشريعي 3 الفقرة 32 تم الأخذ بالوثائق وتحويلها الى رئيس الشرطة من اجل إصدار تصريح إقامة للحماية الخاصة وفقاً للمادة . والتعديلات اللاحقة 25/2008 رقم

Padova, 25/05/2021

Il Presidente  
(Reina)

**Documento Firmato  
Digitalmente**

-----



## Ministero dell'Interno

### Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova

**Nota:**

Avverso la decisione della Commissione Territoriale è ammesso ricorso al competente Tribunale Ordinario - Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea -, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge n.13/2017, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Nei casi previsti all'art.28-bis del d.lgs. n. 25/2008 (i.e. domanda reiterata inammissibile; domanda presentata da un richiedente sottoposto a procedimento penale, e per il quale ricorrono le condizioni per il trattenimento, o condannato con sentenza, anche non definitiva, per reati di cui agli artt. 12, co. 1, lett. c), e 16, co. 1, lett. d-bis) del d.lgs. 251/2007; domanda presentata da un richiedente in trattenimento; domanda presentata da un richiedente fermato in frontiera o in zona di transito; domanda presentata da un richiedente proveniente da un paese designato di origine sicuro; domanda manifestamente infondata; domanda presentata dal richiedente al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento) i termini per il ricorso sono ridotti della metà (15 giorni dalla notifica del provvedimento ovvero 30 giorni se il ricorrente risiede all'estero), ai sensi dell'art. 35-bis, comma 2, del d.lgs. n. 25/2008.

La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi previste al citato art. 28 bis e meglio indicate dall' art. 35-bis, comma 3, lettere a), b), c), d) e d bis) del d.lgs. n. 25/2008. In questi ultimi casi, la sospensione deve essere richiesta al giudice.

Nel caso di provvedimento che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), ovvero dichiara inammissibile la domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento ai sensi dell'art. 29-bis, la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva dello stesso ai sensi dell'art. 35-bis, comma 5 d.lgs. n. 25/2008.

**Note:**

The appeal to Ordinary Court in charge - Specialized Section in matters of immigration, international protection and free movement of citizens of the European Union - is permitted against the decision of the Territorial Commission, in accordance with art. 4 of Law Decree 13/2017, within 30 days of notification of the provision, or within 60 days if the applicant resides abroad.

In the cases provided for art. 28-bis of Legislative Decree no. 25/2008 (i.e. reiterated application is inadmissible; application submitted by the applicant is subjected to criminal proceedings, and for which the conditions for detention exist, or convicted, even if not by final judgment, for crimes referred to in articles 12, par. 1, lett. C), and 16, co. 1, lett. d-bis) of Legislative Decree 251/2007;

application submitted by an applicant in detention; application presented by an applicant stopped at the border or in the transit area; application submitted by an applicant from a defined safe home country; manifestly unfounded request; application submitted by the applicant for the sole purpose of delaying or preventing the execution of an expulsion or rejection order) the time limits for appeal are reduced by half (15 days from the notification of the provision or 30 days if the applicant resides abroad), pursuant to art. 35-bis, paragraph 2, of the legislative decree n. 25/2008.

The appeal's proposition suspends the executive effectiveness of the contested provision, except in the cases provided for the aforementioned art. 28 bis and better indicated by art. 35-bis, paragraph 3, letters a), b), c), d) and da) of the legislative decree n. 25/2008. In the latter cases, the suspension must be requested from the judge.

In the case of a provision that declares inadmissible, for the second time, the application for recognition of international protection pursuant to article 29, paragraph 1, letter b), or declares inadmissible the repeated application during the execution of a removal order for pursuant to art. 29-bis, the proposition of the appeal not suspended the executive effectiveness of the same pursuant to art. 35-bis, paragraph 5 of Legislative Decree no. 25/2008.

**Note:**

Contre la décision de la Commission Territoriale, un recours devant le Tribunal Ordinaire compétent - Section spécialisée sur l'immigration, la protection internationale et la libre circulation des citoyens de l'Union européenne - est autorisé, conformément à l'art. 4 du décret-loi 13/2017, dans les 30 jours suivant la notification de la disposition ou dans les 60 jours si le demandeur réside à l'étranger.

Dans les cas prévus à l'article 28-bis du décret législatif no. 25/2008 (c.-à-d. demande réitérée irrecevable; demande présentée par un demandeur soumis à une procédure pénale, et pour lequel les conditions de détention sont réunies, ou bien condamné à une peine, même provisoire, pour les crimes visés aux articles 12, par. 1, lett.c), et 16, co. 1, lett. d-bis) du décret législatif 251/2007; demande présentée par un demandeur en détention; demande présentée par un demandeur arrêté à la frontière ou dans la zone de transit; demande présentée par un demandeur d'un pays d'origine considéré sûr; demande manifestement infondée; demande présentée par le demandeur dans le seul but de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une mesure d'expulsion ou de rejet) les délais de recours sont réduits de moitié (15 jours à compter de la notification de la disposition ou 30 jours si le demandeur réside à l'étranger), conformément à l'art. 35-bis, paragraphe 2, du décret législatif n. 25/2008.

L'introduction du recours suspend la force exécutoire de la disposition contestée, sauf dans les cas prévus à l'art. 28 bis et mieux indiqué par l'art. 35-bis, paragraphe 3, lettres a), b), c), d) et d bis) du décret législatif n. 25/2008. Dans ces derniers cas, la suspension doit être sollicitée au juge.

Dans le cas d'une disposition qui déclare irrecevable, pour la deuxième fois, la demande de reconnaissance de la protection internationale conformément à l'article 29, paragraphe 1, lettre b), ou bien qui déclare irrecevable la demande réitérée lors de l'exécution d'une mesure d'éloignement conformément à l'art. 29-bis, l'introduction du recours ne suspend pas la force exécutoire de celui-ci conformément à l'art. 35-bis, paragraphe 5 du décret législatif no. 25/2008.

**Nota:**

Contra la decisión de la Comisión Territorial está admitido el recurso ante el Tribunal Ordinario de competencia - Sección Especializada en materia de inmigración, protección internacional y circulación libre de los ciudadanos de la Unión Europea -, en virtud del art. 4 del decreto de ley n.13/2017, dentro de los 30 días de la llegada de la notificación de la resolución o dentro de los 60 días si el solicitante reside en el extranjero.

En los casos previstos por el art.28-bis del d.leg. n. 25/2008 (es decir, solicitud posterior inadmisibile; solicitud presentada por un solicitante sujeto a un proceso penal, y para el cual persisten las condiciones para su detención, o condenado con sentencia, incluso no definitiva, por delitos a los arts. 12, coma 1, letra c), y 16, coma 1, letra d-bis) del d.leg. 251/2007; solicitud presentada por un solicitante en detención; solicitud presentada por un



## Ministero dell'Interno

### Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova

solicitante retenido en la frontera o en zona de tránsito; solicitud presentada por un solicitante proveniente de un país designado de origen seguro; solicitud manifiestamente infundada; solicitud presentada por el solicitante con el único objetivo de aplazar o impedir la ejecución de una medida de expulsión o rechazo) el plazo de tiempo para presentar el recurso es reducido a la mitad (15 días de la llegada de la notificación de la resolución o 30 días si el solicitante reside en el extranjero), en virtud del art. 35-bis, coma 2, del d.leg. n. 25/2008.

La presentación del recurso suspende la eficacia ejecutiva de la resolución impugnada, excepto en las hipótesis previstas por el mencionado art. 28 bis y mejor indicadas por el art. 35-bis, coma 3, letras a), b), c), d) y d bis) del d.leg. n. 25/2008. En estos últimos casos, la suspensión debe ser solicitada al juez. En el caso de que una resolución declare inadmisibile, por la segunda vez, la solicitud de reconocimiento de la protección internacional en virtud del art. 29, coma 1, letra b), o declare inadmisibile la solicitud reiterada en fase de ejecución de una resolución de expulsión en virtud del art. 29-bis, la presentación del recurso no suspende la eficacia ejecutiva del mismo en virtud del art. 35-bis, coma 5 d.leg. n. 25/2008.

ملاحظة:

يجوز تقديم طعن في القرار الصادر عن اللجنة الإقليمية أمام المحكمة العادية المختصة - القسم المتخصص في مسائل الهجرة والحماية الدولية وحرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي - وفقاً للمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 13/2017، في غضون 30 يوماً من تاريخ تبليغ قرار اللجنة إذا كان مقدم الطلب يقيم في الداخل و 60 يوماً إذا كان مقدم الطلب مقيم في الخارج.

في الحالات المنصوص عليها في المادة 28-bis من المرسوم التشريعي رقم 25/2008 (أي الطلب مكرر وغير مقبول؛ الطلب مقدم من طالب خاضع لإجراءات جنائية ويوجد في قيد الاحتجاز، أو أدنين بعقوبة، حتى لو لم تكن نهائية، بسبب الجرائم المشار إليها في المواد 1، 12، 16، و lett. C-co. 1، (lett. d-bis-co. 1 من المرسوم التشريعي 251/2007؛ الطلب المقدم من طالب محتجز؛ الطلب المقدم من قبل طالب موقف عند الحدود أو في منطقة عبور؛ الطلب المقدم من قبل شخص من بلد يعتبر أمن المنشأ؛ طلب لا أساس له من الصحة؛ طلب مقدم لغرض التأخير أو منع تنفيذ أمر الطرد أو الإعادة القسرية) يتم تخفيض المهلة الزمنية للاستئناف بمقدار النصف (15 يوماً من تاريخ تبليغ القرار و 30 يوماً إذا كان مقدم الطلب مقيم في الخارج)، وفقاً للمادة 35-bis، الفقرة 2، من المرسوم التشريعي رقم 25/2008.

تقديم الاستئناف يلغي الأحكام التنفيذية للحكم المطعون به، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه 28 bis والمشار إليها بشكل أفضل في المادة 35 bis، الفقرة (a)، (b)، (c)، (d) و (d bis) من المرسوم التشريعي رقم 25/2008 في الحالات الأخيرة هذه يجب توقيف القرار من قبل القاضي. في حال وجود حكم يشير إلى عدم القبول للمرة الثانية بالاعتراف بالحماية الدولية وفقاً للمادة 29، الفقرة 1، الحرف ب)، يعلن عدم قبول الطلب المكرر أثناء تنفيذ أمر الطرد وفقاً للمادة 29-bis، ولا يؤدي تقديم الاستئناف إلى إيقاف الفعالية التنفيذية للحكم وفقاً للمادة 35-bis، الفقرة 5 من المرسوم التشريعي رقم 25/2008.

#### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

Si rende noto che sarà possibile accedere ai programmi di Rimpatrio Volontario Assistito con Reintegrazione realizzati dal Ministero dell'Interno. Basterà contattare il numero verde 800200071 attivo su tutto il Territorio Nazionale sul quale sono diffusamente presenti centri informativi per il Rimpatrio.

Please note that it will be possible to access the Assisted Voluntary Return and Reintegration Programmes set up by the Ministry of the Interior. Simply call the Freephone number 800 200 071 from anywhere in Italy, or contact one of the many Repatriation Information Centres that can be found throughout the country.

On vous informe qu'il sera possible d'avoir accès aux programmes de Retour Volontaire Assisté avec Réintégration mis en oeuvre par le Ministère de l'Intérieur. Il vous suffira de contacter le numéro vert 800200071 actif sur l'entier Territoire National où les centres d'information pour le Rapatriement sont largement répandus.

Se informa que se podrá acceder a los programas de Retorno Voluntario Asistido con Reintegración realizados por el Ministerio del Interior. Simplemente llame al número gratuito 800200071 activo en todo el Territorio Nacional donde se encuentran los centros de información para el Retorno.

تجدر الإشارة إلى أنه من الممكن الوصول إلى برامج العودة الطوعية إلى الوطن و الإنماج المدعومة من قبل وزارة الداخلية . المفعل في جميع أنحاء الإقليم الوطني حيث مراكز المعلومات المتوفرة من أجل برنامج العودة إلى الوطن 800200071 يكفي فقط الإتصال على الرقم المجاني .

QUESTURA DI PADOVA  
UFFICIO IMMIGRAZIONE

n data 09/06/2021 alle ore 7:50 nell'ufficio della 4ª sezione

